

**Causa Riolo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 42211/07)**

(constata la violazione dell'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, in riferimento al diritto di critica giornalistica)

**Fatto.** Il ricorrente, politologo e docente presso l'Università di Palermo, era stato condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di un articolo apparso sulla rivista "Narcomafie", ritenuto lesivo della reputazione dell'allora Presidente della Provincia di Palermo, Avv. Musotto. In tale articolo si criticava la scelta del Musotto di mantenere la difesa di un suo cliente imputato nel processo per la strage di Capaci, nonostante l'ente provinciale da lui presieduto avesse deciso di costituirsi parte civile nello stesso processo. Nelle pronunce di condanna, i giudici avevano rilevato che alcune espressioni utilizzate nello scritto (in cui, tra l'altro, il Musotto veniva definito un goffo emulo di Berlusconi, che aveva minimizzato la gravità e la forza del fenomeno mafioso), ritenute gravemente offensive e non fondate su alcun elemento obiettivo, avevano travalicato il limite dell'esercizio legittimo del diritto di critica giornalistica, ingenerando nel lettore l'idea che il Musotto avesse agito a tutela degli interessi mafiosi e che ne risultasse condizionato nell'esercizio della sua attività politica e professionale. Il Riolo ha basato il suo ricorso sulla pretesa violazione dell'art. 10 CEDU (*libertà di espressione*).

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente sottolineato che, ai sensi dell'art. 10 CEDU, le limitazioni poste dallo Stato alla libera manifestazione del pensiero debbano essere necessariamente previste dalla legge, perseguire scopi legittimi e configurarsi come misure necessarie in una società democratica per raggiungere quegli stessi scopi (e cioè come un "imperativo bisogno sociale"). A tal proposito, la Corte ha rilevato che sebbene gli Stati membri godano di un margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'esistenza di tale bisogno, spetta alla Corte stessa valutare se le restrizioni previste dalla legge o provenienti dalle decisioni di autorità giudiziarie indipendenti si conciliano con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 CEDU (in tal senso, si richiamano le pronunce *Janowski c. Polonia* [GC], n° 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, e *Association Ekin c. Francia*, n° 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII). I giudici di Strasburgo hanno evidenziato altresì che in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» (*Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sentenza del 25 giugno 1992) e che il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione (*Prager e Oberschlick c. Austria*, sentenza del 25 aprile 1995; *Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III), ha l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (*Fressoz e Roire c. Francia* n. 29183/95 CEDH 1999-1; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* n. 21980/93, CEDH 1999-III).

Nel caso in esame, la Corte ha osservato che l'articolo del ricorrente si iscriveva all'interno di un dibattito d'interesse pubblico che toccava una questione d'interesse generale, ossia la doppia funzione svolta dal Musotto, in veste sia di difensore di uno degli imputati nel processo sulla strage di Capaci sia di presidente della provincia di Palermo. Dal momento quest'ultimo era un uomo politico che occupava, all'epoca dei fatti, un posto chiave nell'amministrazione locale, "doveva aspettarsi che i suoi atti fossero sottomessi ad un esame scrupoloso da parte della stampa". Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, il Musotto avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la sua decisione di mantenere la difesa di uno degli imputati in un importante processo di mafia, nel quale l'amministrazione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, lo avrebbe inevitabilmente esposto a severe critiche. Allo stesso tempo questa circostanza, ha sottolineato la Corte, non avrebbe potuto privare il Musotto del diritto alla presunzione di innocenza e a non essere oggetto di accuse infondate.

Nell'esaminare lo scritto del ricorrente, la Corte non ha rinvenuto espressioni che implicassero apertamente che il Musotto avesse commesso dei reati o che proteggesse gli interessi della mafia. Le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente, a giudizio della Corte, non sono mai scivolate in insulti e non possono essere giudicate gratuitamente offensive, presentando invece una connessione

con la situazione che il ricorrente analizzava. La Corte ha osservato, infine, che nessuno ha contestato la veridicità delle principali informazioni sui fatti contenute nell'articolo incriminato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che l'articolo del ricorrente, sebbene contenesse una certa dose di provocazione, non poteva essere interpretato come un attacco personale gratuito nei confronti del Musotto e che quindi la condanna definitiva per diffamazione a carico del ricorrente costituiva una violazione dell'art. 10 della Convenzione. Anche relativamente all'ammontare delle somme che il ricorrente era stato condannato a pagare, la Corte ha ritenuto che la condanna subita costituiva una interferenza sproporzionata con il diritto alla libertà di espressione e non necessaria in una società democratica: infatti, data la situazione finanziaria del ricorrente, tale condanna era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi d'interesse generale.

La Corte pertanto, constatata la violazione dell'articolo 10 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 60.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti mentre, relativamente ai danni morali, ha ritenuto che la constatazione di violazione costituiva sufficiente riparazione.